



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.2.2007
SEC(2007) 161

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento della

Proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

{COM(2007) 51 definitivo}
{(SEC(2007) 160)}

1. INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA

I reati ambientali costituiscono una delle minacce più gravi per l'ambiente e la salute delle persone e degli animali nell'UE anche se il loro preciso impatto è difficile da definire a causa della scarsa affidabilità delle statistiche.

La maggior parte dei reati hanno implicazioni transfrontaliere e molti di essi sono il frutto di strutture criminali organizzate.

I moventi dei reati ambientali sono i profitti elevati che essi procurano, il basso rischio di essere scoperti, la crescita del commercio scambi internazionale e le sanzioni inadeguate applicate in numerosi Stati membri.

I tipi e i livelli di sanzione previsti per i reati ambientali differiscono significativamente negli Stati membri: alcuni Stati membri non li puniscono penalmente ma piuttosto con sanzioni amministrative, anche in caso di reati gravi; alcune sanzioni sono così lievi da non avere alcun effetto deterrente. Le sanzioni che colpiscono il commercio di specie minacciate e le spedizioni illecite di rifiuti costituiscono un esempio significativo di queste differenze.

Le differenze consentono agli autori dei reati di aggirare le leggi degli Stati membri nei quali la legge punisce più severamente i reati ambientali e di approfittare della libera circolazione di merci e di persone nell'Unione europea.

La necessità di un'azione a livello comunitario nasce dalle implicazioni transfrontaliere dei reati ambientali e dall'esigenza di assicurare l'integrale applicazione della legislazione comunitaria sulla protezione dell'ambiente in tutta la Comunità. La necessità di un'azione comune è stata anche riconosciuta dagli Stati membri al momento dell'adozione della decisione quadro 2003/80/JHA sulla Protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, successivamente annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità nel settembre 2005 perché adottata sulla base di un errato fondamento giuridico.

Il trattato CE prevede all'articolo 174 l'obbligo della Comunità di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente attraverso la sua politica in materia ambientale. Il raggiungimento di tale risultato non può prescindere dalla repressione dei reati ambientali. Quest'ultimo rappresenta una delle maggiori sfide per l'Unione europea dato che ogni anno i reati ambientali provocano danni rilevanti alla salute delle persone e degli animali e alla qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua.

Anche se, evidentemente, sono richiesti diversi strumenti per affrontare la sfida dei reati ambientali, la seguente analisi esamina le possibili opzioni offerte dal diritto penale, in particolare mediante una comune definizione dei reati e delle sanzioni ad essi applicabili.

2. ASPETTI PROCEDURALI E CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Il problema dei reati ambientali è stato analizzato in numerosi studi e riunioni di esperti negli ultimi anni.

Le informazioni sugli studi e sulle conferenze si trovano sulla pagina web del sito Internet della DG Ambiente, dedicata ai reati ambientali: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm.

3. OBIETTIVI

La Comunità europea ha l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente in tutta la Comunità.

Per conseguire tale obiettivo sono stati adottati numerosi atti normativi. La Comunità deve garantire che tali norme siano attuate, applicate e rispettate in toto.

Inoltre è necessario creare un equo contesto concorrenziale per le imprese che si conformano alla normativa ambientale e evitare zone franche per i criminali nella Comunità.

4. OPZIONI STRATEGICHE

Per conseguire questi obiettivi sono state esaminate diverse opzioni:

Opzione 1: Nessuna azione a livello comunitario

Opzione 2: Migliorare la cooperazione tra gli Stati membri mediante iniziative volontarie.

Opzione 3: Limitato ravvicinamento della legislazione nazionale degli Stati membri in materia di criminalità ambientale.

È stata esclusa a priori l'opzione di una armonizzazione completa del diritto penale ambientale, poiché essa sarebbe andata al di là di quanto necessario, disconoscendo il fatto che il diritto penale nazionale risente ancora in misura notevole dei rispettivi valori culturali di ogni Stato membro e, pertanto, deve essere applicato con una certa flessibilità.

5. IMPATTO DELLE OPZIONI

Le opzioni e le subopzioni sono state analizzate sotto il punto di vista dei loro effetti sulla protezione dell'ambiente, della cooperazione giudiziaria tra Stati membri, imprese e pubbliche autorità.

Le opzioni 1 e 2 non avrebbero un impatto positivo sul livello di protezione dell'ambiente e non risolverebbero le difficoltà che oggi incontra la lotta contro la criminalità ambientale, dovute in larga misura – come si è detto - sulle differenze nella legislazione degli Stati membri. I costi per le autorità pubbliche sarebbero inesistenti o non rilevanti, ma tali opzioni non apporterebbero benefici rilevanti per la protezione delle imprese che rispettano la normativa ambientale.

L'opzione 3 permetterebbe di migliorare l'applicazione della legislazione ambientale nella Comunità e quindi di proteggere più efficacemente l'ambiente e le imprese rispetto alle loro concorrenti che non osservano la normativa ambientale. L'opzione 3 permetterebbe di migliorare l'applicazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. I benefici per le pubbliche autorità includono una possibile riduzione del numero dei procedimenti penali e dei costi di risanamento e ripristino ambientale dovuti al maggior effetto deterrente delle sanzioni penali.

6. OPZIONI PRESCELTE

Visto il suo impatto positivo, l'opzione politica preferibile è un ravvicinamento limitato della normativa penale relativa ai seguenti aspetti:

- un elenco minimo di reati
- un ravvicinamento del sistema della responsabilità delle persone fisiche e giuridiche
- un ravvicinamento delle sanzioni applicabili alle persone fisiche e giuridiche per i reati commessi in circostanze aggravanti.